



Nota informativa n. 24 del 16/06/2020

Riprendere le attività nella fase 2 e 3.

1. Premesse.

Al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Covid19, l'art. 1 del D.L. 19/2020 ha previsto che, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020 (termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020), sia possibile adottare, sull'intero territorio nazionale o su parti di esso, una o più misure tra quelle previste dal comma 2 del medesimo art. 1.

Tali misure sono adottate in maniera specifica con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dai Presidenti delle Regioni, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su determinate zone del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso.

In questo lasso temporale sono stati pertanto emanati Decreti-legge, DPCM, Circolari, Ordinanze regionali, Linee Guida i cui testi sono consultabili sul sito del Forum Nazionale del Terzo Settore alla pagina

<https://www.forumterzosettore.it/coronavirus-aggiornamenti-e-disposizioni-per-il-terzo-settore/>

L'ultimo provvedimento è il DPCM 11/06/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11/06/2020 in vigore dal 15/06/2020 e fino al 14/07/2020 a cui è seguito, il 12/06/2020, il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 109.

Le seguenti indicazioni valgono per la Regione Emilia-Romagna: il legislatore in diversi casi ha lasciato le Regioni autonome nel valutare se anticipare o posticipare, in ragione dell'andamento epidemiologico, lo svolgimento di alcune attività.

Nella stratificazione di protocolli e linee guida elaborati dalle Amministrazioni dello Stato, dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e dalle singole Regioni, il legislatore ha chiarito che è necessario applicare le linee guida adottate dalla Regione: in loro assenza si applicano le linee guida nazionali.

2. Le regole di svolgimento della ripresa

Le regole attualmente in vigore sono definite dal Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33.

A differenza di provvedimenti adottati in passato, non sono più ammesse le sole attività espressamente consentite ma sono consentite tutte le attività, fatta eccezione per quelle espressamente vietate o comunque il cui avvio è stato posticipato. L'attenzione della c.d. FASE



2 è pertanto rivolta alle modalità con cui svolgere le attività seppur nel rispetto di alcuni principi chiave affermati dall'articolo 1 del DL 33, ossia:

- è vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- nello svolgimento dell'attività deve essere assicurato il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale in primis le mascherine, anche di comunità (se non nei contesti sociosanitari e nei casi espressamente menzionati di seguito), che è necessario indossare in luoghi chiusi aperti al pubblico (ivi inclusi i mezzi di trasporto) e comunque ogniqualvolta non sia possibile garantire il mantenimento della distanza di sicurezza. Sono esonerati dall'utilizzo della mascherina i bambini di età inferiore ai sei anni e le persone disabili che abbiano problemi ad indossarle: in questi casi gli operatori, anche volontari, dovranno indossare una mascherina non di comunità ma il modello FFP2 senza la valvola.

Nel definire il proprio protocollo è quindi necessario implementare le misure previste per le specifiche singole attività.

A titolo esemplificativo un circolo sociale che organizza attività formative (es: corso di computer), attività ricreative e attività di somministrazione di alimenti e bevande, dovrà prendere in esame

- il protocollo per le attività consistive,
- il protocollo dei circoli che approfondisce il tema delle attività ricreative,
- il protocollo sulla somministrazione di alimenti e bevande.

Se l'associazione svolge attività che coinvolgono disabili, si ispirerà alle indicazioni fornite per lo svolgimento di Attività sociali e socio-sanitarie e dei centri diurni per le persone con disabilità di cui all'articolo 8 del D.P.C.M. 26 aprile 2020 ([Deliberazione di Giunta regionale n. 526 del 18/05/2020](#))

Ne consegue la necessità che le misure proposte nelle diverse Linee guida e protocolli siano adottate da ogni associazione individuando le misure più efficaci in relazione alle caratteristiche specifiche di ogni struttura e le procedure specifiche per mettere in atto dette misure, comprese le attività di comunicazione e informazione per responsabilizzare frequentatori, lavoratori e volontari sull'adozione di comportamenti corretti che limitino la probabilità di contagio.

Il percorso di **valutazione del rischio e di definizione delle misure di sicurezza** implica una valutazione sui seguenti aspetti:

1) riprogrammare le attività tenendo in considerazione:

- il numero complessivo delle persone che potrebbero essere coinvolte. Per esempio, nelle attività per disabili effettuate al chiuso, la delibera regionale prevede di limitare la compresenza



negli stessi locali dell'operatore con un piccolo gruppo di massimo cinque utenti, qualora le condizioni della struttura lo permettano, è consentita la compresenza di più gruppi in locali separati e con servizi igienici dedicati. In via generale si deve **privilegiare l'organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei** (es. utenti frequentanti il medesimo intervento) e **stabili nel tempo** (lo prevede anche il protocollo delle attività coristiche come quello dei centri ricreativi estivi);

- le dimensioni della struttura;
- l'articolazione degli spazi interni ed esterni;
- il livello di autonomia delle persone coinvolte e la loro capacità di rispettare i comportamenti per contenere il rischio di contagio (distanziamento, igiene delle mani, uso delle mascherine) come evidenziato nel protocollo per la riapertura in sicurezza e la ripresa delle attività nei centri diurni diretti ai disabili;
- l'età dei frequentatori (sempre con riferimento ai centri diurni diretti ai disabili per esempio si suggerisce una maggior cautela nell'iniziare le attività con gli anziani);

2) garantire la corretta informazione: in considerazione dell'importanza della responsabilizzazione individuale da parte dei frequentatori nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione, deve essere garantita l'adozione da parte delle associazioni di tutti i possibili strumenti di informazione e comunicazione rivolti ai frequentatori sulle regole di accesso e comportamento. In particolare, è necessario informare, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, i frequentatori ed i collaboratori circa le disposizioni vigenti, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliant informativi.

Le informazioni riguardano inoltre:

1. l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e in quel caso di chiamare il proprio MMG o PLS; l'obbligo di rimanere al proprio domicilio se si è stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti;
2. la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter permanere e di doverlo dichiarare tempestivamente al gestore laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, insorgenza di febbre, etc);
3. l'impegno a rispettare tutte le disposizioni igieniche e quelle relative alle misure di distanziamento interpersonale e di corretto comportamento;
4. l'obbligo di attenersi alle norme di comportamento igienico sanitario per concorrere a mantenere la massima pulizia e salubrità degli ambienti.

3) garantire la corretta gestione degli accessi;

- laddove possibile separare i percorsi di ingresso ed uscita;
- salva diversa indicazione, non si ritiene obbligatoria la misurazione della temperatura per accedere ma deve essere garantita la rigorosa applicazione del principio di astensione dal lavoro del personale che accusi sintomatologia da infezione respiratoria e/o febbre

- (temperatura maggiore di 37,5°C). In questo caso è necessaria la segnalazione al medico competente (laddove nominato) e al medico di medicina generale;
- all'ingresso devono essere posizionati dispenser con gel igienizzanti per la pulizia delle mani;
 - occorre evitare l'uso di appendiabiti comuni ed il servizio guardaroba viene fornito solo se è possibile evitare il contatto tra gli oggetti dei diversi ospiti (ad esempio, mantenendo adeguate distanze o utilizzando copriabito monouso e buste portaombrelli monouso);
 - in alcuni casi è espressamente richiesto di mantenere un registro delle presenze giornaliero da conservare per 14 giorni;
 - l'ingresso di lavoratori precedentemente risultati positivi all'infezione SARS CoV-2 potrà avvenire solamente a seguito della presentazione della certificazione medica di avvenuta guarigione.

4) garantire la corretta gestione degli spazi:

1. sono da privilegiare gli spazi all'aperto che presentano minori rischi di trasmissione del virus.

2. quando si utilizzano **spazi al chiuso** è necessario:

- distanziamento delle postazioni di lavoro e delle attrezzature (banco, tavoli, sedie);
- favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità;
- collocare **cestini portarifiuti** dotati di pedale o fotocellula nelle aree comuni. Ogni cestino deve essere dotato di un sacchetto per permettere di svuotarlo senza entrare in contatto con il contenuto per agevolare lo smaltimento (nell'indifferenziata) dei dispositivi di protezione utilizzati da operatori e frequentatori.
- **garantire la pulizia, disinfezione e sanificazione generale - locali tecnici - spazi comuni** avvalendosi delle indicazioni fornite dal "Indicazioni tecniche per attività di pulizia, disinfezione e sanificazione in relazione al rischio SARS CoV-2" predisposto dal Servizio regionale Prevenzione collettiva e Sanità pubblica (di qui denominato Indicazioni pulizia e disinfezione). In via generale si considerano necessarie le attività di pulizia seguita da disinfezione. La sanificazione può essere programmata quale misura straordinaria previa valutazione di situazioni che, tenuto conto di una specifica condizione di rischio, la rendano opportuna. Deve essere stilato un programma di pulizia e disinfezione che definisca, aree di intervento, modalità, prodotti e frequenza. Durante le ore di apertura al pubblico, i servizi igienici e gli altri luoghi o spazi comuni devono essere puliti e disinfettati con maggior frequenza. Occorre arieggiare gli ambienti sia durante sia dopo l'uso dei prodotti per la pulizia e la disinfezione, aumentando temporaneamente



i tassi di ventilazione dei sistemi VMC o aprendo le finestre. In presenza di una persona con COVID19 confermato, occorre effettuare una pulizia e disinfezione straordinaria degli ambienti, ma non è necessario interrompere l'attività;

- l'eventuale **utilizzo promiscuo degli oggetti** forniti (es. apribottiglie, secchielli per il ghiaccio, etc.), dovrà essere disinfettato prima della consegna.

5) adottare dispositivi a tutela dei collaboratori e dei soci/utenti

1. attraverso l'utilizzo di DPI, con particolare riferimento all'utilizzo della mascherina;

2. attraverso il divieto di utilizzare oggetti di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata sanificazione: è pertanto **vietato il gioco delle carte, i giochi da tavolo, il biliardino (calciobalilla), i giochi di ruolo** così come **"È vietato mettere a disposizione giornali e riviste per un uso promiscuo da parte della clientela"** (aggiornamento nel Decreto del Presidente della Regione del 12/06/2020);

6) verificare cosa prevedono i protocolli legati alle singole attività organizzate.

Vedi schede allegate:

- scheda 1 - attività assimilabili alla gestione di biblioteche e sale di studio, mostre ed esposizioni
- scheda 2 - attività dei centri sociali, dei circoli culturali e ricreativi
- scheda 3 - attività corsistiche
- scheda 4 - organizziamo cineforum o spettacoli dal vivo?
- scheda 5 - organizziamo congressi, convegni ed eventi assimilabili?
- scheda 6 - le attività sportive di base e l'attività motoria in genere
- scheda 7 - i centri ricreativi estivi
- scheda 8 - discoteche

3. Profili di responsabilità

L'associazione dovrà dare prova di aver implementato le misure di sicurezza richieste in relazione alle attività organizzate. Lo farà attraverso l'adozione di un proprio protocollo che potrà risultare nella forma di:

- a) integrazione del documento di valutazione dei rischi;
- b) allegato al documento di valutazione dei rischi;
- c) delibera adottata dall'Organo di amministrazione.



Sarà in questo modo possibile, in caso di accesso da parte degli Organi preposti ai controlli (UTG – Ispettorato del lavoro territoriale – sistema sanitario – INAIL) dimostrare la diligenza nel percorso di valutazione del rischio e di adozione delle misure di sicurezza idonee ad evitarloⁱⁱ.

Il primo step è rappresentato dalla **valutazione del rischio**.

Per le associazioni tenute alla elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) tale valutazione potrà rappresentare una integrazione del DVR o un suo allegatoⁱⁱⁱ.

Le associazioni che non sono tenute all'adozione del DVR, in quanto presentano come propri collaboratori esclusivamente volontari, percettori compensi sportivi e titolari di partita iva, sono in ogni caso tenute ad effettuare la valutazione del rischio, ivi incluso il rischio COVID, che potrà risultare in questo caso da apposita delibera dell'Organo amministrativo e sarà strumentale sia a poter fornire una corretta informazione rispetto ai rischi esistenti ed alle misure di sicurezza adottate, sia a dimostrare la diligenza dell'organizzazione.

In tutti i casi in cui è stato nominato il medico competente – ai sensi del DLgs 81 – questi collaborerà nella elaborazione dell'integrazione/addendum al Documento di valutazione dei rischi. Nel caso di organizzazione sportiva, se questa ha nominato il medico sociale, questi collaborerà nella redazione nel documento di valutazione.

Nella redazione del documento, al di là di quanto specificatamente previsto dalle Linee guida di riferimento, può essere utile verificare che siano contenute le seguenti informazioni tratte da quelle richieste dall'**Ispettorato Nazionale del Lavoro** ([nota n. 149 del 20 aprile 2020](#)) in caso di verifica:

- 1) come abbiamo offerto le necessarie informazioni sui rischi COVID e sulle misure di sicurezza adottate?
- 2) abbiamo informato le persone che non possono accedere se hanno avuto contatti negli ultimi 14 giorni con chi è risultato positivo al COVID? Abbiamo fatto sottoscrivere una autocertificazione? Effettuiamo eventualmente la verifica della temperatura in fase di accesso? Se sì, trattiamo i dati in modo conforme alle indicazioni del Garante privacy?
- 3) se accedono fornitori esterni, quali procedure di ingresso/transito/uscita sono state definite per limitare qualsiasi contatto?
- 4) come assicuriamo la sanificazione periodica dei locali e la pulizia giornaliera degli stessi? Quali misure adottiamo se qualcuno che è stato presente in sede ha contratto il COVID?
- 5) quali prodotti forniamo a collaboratori/soci/terzi che accedono nella sede per poter effettuare la pulizia delle mani periodica?
- 6) quali dispositivi di protezione individuale forniamo ai collaboratori? Soci e terzi quali DPI utilizzano?
- 7) come viene organizzata la fruizione dei locali condivisi? Come abbiamo organizzato gli spazi per garantire la distanza interpersonale minima di un metro?



8) come sono state organizzate le attività per garantire il divieto di assembramenti? Si è fatto eventualmente ricorso allo smart working? Sono stati favoriti orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni? Dove è possibile, è stata dedicata una porta di uscita e di entrata diversa?

9) le riunioni sono state fatte a distanza? In caso contrario gli spazi come sono stati organizzati per garantire la distanza interpersonale di un metro?

4. Se qualcuno si infetta, il legale rappresentante ne risponde civilmente e penalmente?

L'INAIL con comunicato stampa ha chiarito che nel caso in cui un collaboratore dovesse contrarre il virus e l'Istituto dovesse riconoscere e quindi liquidare il danno, il riconoscimento dell'infortunio da parte dell'Istituto non assume alcun rilievo per sostenere la responsabilità penale e civile del datore di lavoro.

Prosegue l'Istituto evidenziando che *“la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all'andamento epidemiologico, rendono peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro”*.

Questo non significa affermare che il Presidente di un'associazione debba sentirsi esente da responsabilità ma da un lato assicura l'inesistenza dell'automatismo tra riconoscimento del danno da parte dell'INAIL e la responsabilità del datore di lavoro e dall'altra evidenzia la necessità – per la parte lesa – di dimostrare sempre e comunque il nesso di causalità tra l'evento lesivo^{iv} ed il comportamento doloso o colposo – ossia negligente – del legale rappresentante nel percorso di valutazione del rischio e di adozione delle misure di sicurezza per prevenirlo.

7

5. Profili di privacy

Si conclude riportando alcune FAQ sul tema curate dal Garante privacy ed aggiornate il 24 aprile 2020.

1. Il datore di lavoro può rilevare la temperatura corporea del personale dipendente o di utenti, fornitori, visitatori e clienti all'ingresso della propria sede?

Si in quanto è una delle misure per il contrasto alla diffusione del virus prevista dai Protocolli.

2. la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea, quando è associata all'identità dell'interessato, costituisce un trattamento di dati personali?

Si: nel rispetto del principio di “minimizzazione” (art. 5, par 1, lett. c) del Regolamento cit.), è consentita la registrazione della sola circostanza del superamento della soglia stabilita dalla legge e comunque quando sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso al luogo di lavoro quindi con riferimento ai lavoratori e non agli “utenti”.

3. L'amministrazione o l'impresa possono richiedere ai propri dipendenti di rendere informazioni, anche mediante un'autodichiarazione, in merito all'eventuale esposizione al contagio da COVID 19 quale condizione per l'accesso alla sede di lavoro?

Sì, anche perché tra le misure di prevenzione e contenimento del contagio che i datori di lavoro devono adottare vi è la preclusione dell'accesso alla sede di lavoro a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS. In ogni caso dovranno essere raccolti solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da Covid-19, e astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva, alle specifiche località visitate o altri dettagli relativi alla sfera privata.

4. Quali trattamenti di dati personali sul luogo di lavoro coinvolgono il medico competente?

In capo al medico competente permane, anche nell'emergenza, il divieto di informare il datore di lavoro circa le specifiche patologie occorse ai lavoratori.

Nel contesto dell'emergenza **gli adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori da parte del medico competente**, tra cui rientra anche la possibilità di sottoporre i lavoratori a visite straordinarie, tenuto conto della maggiore esposizione al rischio di contagio degli stessi, **si configurano come vera e propria misura di prevenzione di carattere generale**, e devono essere effettuati nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali e rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cfr. anche Protocollo condiviso del 14 marzo 2020).

Nell'ambito dell'emergenza, il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST al fine di proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19 e, nello svolgimento dei propri compiti di sorveglianza sanitaria, segnala al datore di lavoro "situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti" (cfr. paragrafo 12 del già menzionato Protocollo).

5. Il datore di lavoro può comunicare al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza l'identità dei dipendenti contagiati? Può comunicarlo ai colleghi?

In entrambi i casi la risposta è no: è prevista solo la comunicazione alle autorità sanitarie competenti e collaborare con esse per l'individuazione dei "contatti stretti" al fine di consentire la tempestiva attivazione delle misure di profilassi.

6. Il datore di lavoro può richiedere l'effettuazione di test sierologici ai propri dipendenti?

Sì, ma solo se disposta dal medico competente e, in ogni caso, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie, anche in merito all'affidabilità e all'appropriatezza di tali test.



SCHEDA 1 - ATTIVITÀ ASSIMILABILI ALLA GESTIONE DI BIBLIOTECHE E SALE DI STUDIO, MOSTRE ED ESPOSIZIONI

La Regione rinvia alle Linee guida "MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE" dell'allegato al DPCM del 17 maggio 2020 "Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 - Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" (la sezione dedicata dell'allegato 9 al DPCM 11/06/2020 non si discosta)

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/17/20A02717/sg>

Si evidenziano le seguenti peculiarità:

- definire uno specifico piano di accesso per i visitatori (giorni di apertura, orari, numero massimo visitatori, sistema di prenotazione, etc.) che dovrà essere esposto e comunque comunicato ampiamente;
- redigere un programma degli accessi pianificato (es. con prenotazione online o telefonica) che preveda il numero massimo di visitatori presenti e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazione;
- quando opportuno, predisporre percorsi ed evidenziare le aree, anche con segnaletica sul pavimento, per favorire il distanziamento interpersonale e che prevedano una separazione tra ingresso e uscita;
- eventuali attività divulgative dovranno tenere conto delle regole di distanziamento sociale e si suggerisce di organizzare le stesse attraverso turni, preventivamente programmati e privilegiando gli spazi aperti;
- per quanto concerne il trattamento di fondi documentari e collezioni librerie, non potendo essere sottoposti a procedure di disinfezione poiché dannosi per gli stessi, si rimanda alle procedure di stoccaggio in isolamento degli stessi dopo il loro utilizzo. Per la gestione di libri, riviste e altri documenti si fa inoltre riferimento al documento "Indicazione operative per la ripresa del prestito bibliotecario.



SCHEDA 2 - ATTIVITÀ DEI CENTRI SOCIALI, DEI CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI

Protocollo adottato dalla Regione Emilia-Romagna consultabile su

<https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/2020/maggio/coronavirus-il-protocollo-condiviso-con-il-terzo-settore-per-la-riapertura-in-sicurezza-da-lunedì-25-dei-centri-sociali-circoli-culturali-e-ricreativi/protocollo-centri-sociali-final.pdf>

La tutela dei collaboratori

Il protocollo prevede che *“personale e i collaboratori dovranno essere dotati di specifici dispositivi di protezione individuale (DPI) alcuni dei quali di tipologia comune a tutto il personale, altri differenziati in base al tipo di attività e per i quali si rimanda agli specifici protocolli. I volontari sono sottoposti ai medesimi obblighi e tutele dei lavoratori in materia di sicurezza.*

È obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani.

Le specificità delle attività ludico ricreative.

Tali attività possono essere organizzate in forma individuale e a gruppi. Sono ammesse le attività per le quali vengono utilizzati in via esclusiva **materiali personali, oppure monouso, oppure per i quali è possibile garantire puntuale sanificazione dopo ogni uso.** Deve inoltre essere possibile garantire la distanza minima di 1 metro tra i giocatori/partecipanti (es: nel gioco degli scacchi, tombola, freccette, Hobbistica e modellismo, ecc.).

Prescrizioni:

- Obbligo di utilizzo di mascherina
- Lavaggio frequente delle mani
- Rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro sia tra giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti
- Accurata disinfezione dei materiali al termine di ogni utilizzo per cui non sono ammesse le attività per le quali non è possibile garantire puntuale e accurata sanificazione dei materiali (es: gioco delle carte, giochi da tavolo, biliardino (calciobalilla), giochi di ruolo). Tale disposizione potranno esser riviste sulla base dell'evoluzione dello scenario epidemiologico e del quadro normativo regionale e nazionale.



SCHEDA 3 – ATTIVITA' CORSISTICHE

Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza delle ATTIVITA' CORSISTICHE adottato dalla Regione Emilia-Romagna consultabile alla pagina

<https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/protocolli-di-sicurezza/protocollocorsistica.pdf/@@download/file/protocolloCORSISTICA.pdf>

e successivamente modificato con il Decreto del Presidente della Regione del 12/06/2020 consultabile alla pagina

https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/coronavirus-dal-15-giugno-riprendono-le-visite-nelle-strutture-per-anziani-e-persone-con-disabilita-nuova-ordinanza-del-presidente-bonaccini/ordinanza-12-giugno-2020-decreto-n-109_2020.pdf

Il protocollo in esame si applica alle attività corsistiche, a titolo esemplificativo: corsi di fotografia, lingue straniere, musica, teatro, che possono interessare le associazioni di promozione sociale.

Si evidenziano le seguenti misure specifiche:

1. AULE DEI CORSI E ATTIVITA' LABORATORIALI

Si raccomanda di evitare l'uso promiscuo di microfoni mobili, mouse, tastiere, schermi touch, telecomandi, etc. Ove non sia possibile, è necessaria la pulizia con disinfettante tra un uso e l'altro.

2. CORSI DI TEATRO e DI CANTO

Qualora la particolare tipologia di corso non consenta l'uso della mascherina individuale, ad esempio nei corsi di teatro o di canto, occorre che la distanza interpersonale sia di almeno due metri fra i corsisti e fra corsisti e docenti. All'aperto, tale distanza può essere ridotta a un metro e cinquanta centimetri. In ogni caso sono da evitare i contatti diretti fra le persone.

Qualora i partecipanti al corso non avessero postazioni con sedute fisse distanziate di almeno un metro e cinquanta centimetri, ad esempio nei casi dei corsi di teatro o di canto corale, o due metri nel caso di non uso della mascherina, dovranno essere poste sul pavimento segnalazioni fisse (ad esempio con nastro adesivo) che delimitino le postazioni da mantenere.

3. CORSI DI MUSICA (come integralmente modificato con il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna del 12/06/2020)

Per i corsi di musica, i corsisti devono essere posizionati ad almeno un metro di distanza, 1,5 metri per gli strumenti a fiato. Per tutti gli strumenti è preferibile l'utilizzo di strumenti ad uso esclusivamente personale. Nel caso ciò non fosse possibile, gli strumenti devono essere puliti e disinfettati nelle parti che entrano in contatto con la persona, prima che venga utilizzato da un nuovo corsista. L'insegnante e il corsista devono dedicare particolare attenzione alla fase dello smontaggio e al riposizionamento dello strumento nella custodia affinché vi sia adeguata disinfezione delle mani e di ogni superficie con cui lo strumento e le mani stesse siano entrate in contatto. Per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere provvista di una vaschetta per la raccolta della condensa, contenente liquido disinfettante.

4. CORSI DI DANZA

Per i corsi di danza vale quanto stabilito nel Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza PALESTRE E PALESTRE CHE PROMUOVONO SALUTE approvato dalla Regione Emilia-Romagna in allegato 1



all'ordinanza del presidente n. 84 del 21 maggio 2020, a cui si rimanda per le misure specifiche di dettaglio. Restano in ogni caso sospesi i corsi di ballo a due e i corsi di ballo per cui non è possibile escludere il contatto fisico e per cui non è possibile assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno due metri.



SCHEDA 4 - ORGANIZZIAMO CINEFORUM O SPETTACOLI DAL VIVO?

Ordinanza della Regione Emilia-Romagna n. 98 del 06/06/2020 BOLOGNA

<https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/2020/giugno/coronavirus-cinema-teatri-e-spettacoli-dal-vivo-dal-15-giugno-in-emilia-romagna-si-riparte/ordinanza-6-giugno-2020-decreto-n-98-2020.pdf?fbclid=IwAR15nzEhchtBKCpY1-9ULn5d85skoRVRwNIBO9zGSPu1jv2eabr8ZiYhCNS>

1) La corretta informazione

Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile, anche per i partecipanti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica, sia ricorrendo a sistemi audio, video ed al personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del partecipante stesso.

2) La gestione degli accessi

- È necessario garantire il distanziamento fisico interpersonale di almeno un metro (questa misura non viene applicata per i nuclei familiari, i conviventi e le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale) per cui il numero di persone che possono accedere è dettato dalle dimensioni degli spazi. La distanza di un metro può essere inferiore in presenza di divisori in plexiglass, anche rimovibili, da installare tra un nucleo di spettatori ed un altro.

E' venuto meno il numero massimo di spettatori: con il Decreto del Presidente della Regione del 12/06/2020 viene infatti affermato che *"per spettacoli sia al chiuso che all'aperto il numero massimo di spettatori è determinato dal numero di spettatori della capienza autorizzata per ciascuna sala, cinema, teatro, circo, auditorium, arena, ecc. dalle CPVLPS e dalle vigenti normative della prevenzione incendi, decurtato dal numero di sedute non utilizzabili al fine di garantire i criteri di riorganizzazione degli spazi necessari a garantire il distanziamento tra gli spettatori"*;

- se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita;

- promuovere l'utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare i processi organizzativi e partecipativi (es. sistema di prenotazione, pagamento tickets, compilazione di modulistica, sistema di registrazione degli ingressi) al fine di evitare prevedibili assembramenti.

- la postazione dedicata alla cassa e accoglienza, laddove non già dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovrà essere eventualmente adeguata.

- potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.

- nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti.

- è necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree (es. biglietteria, sale, servizi igienici, etc.), e promuoverne l'utilizzo frequente con l'apposita cartellonistica o messaggi registrati.

3) La gestione degli spazi



– Dovrà essere garantita la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti con particolare attenzione alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, pulsanti degli ascensori, maniglie, ecc.), ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).

– Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, **escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria**. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate;

- nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria;

- gli spettatori devono indossare la mascherina dall'ingresso fino al raggiungimento del posto (per i bambini valgono le norme generali) e comunque ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso (novità introdotta dal Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna 12/06/2020).

4) La tutela dei collaboratori e degli spettatori.

– L'eventuale interazione tra artisti e pubblico deve garantire il rispetto delle raccomandazioni igienico comportamentali ed in particolare il distanziamento tra artisti e pubblico di almeno 2 metri.

5) la gestione delle attività in relazione alle sue specificità.

PRODUZIONI LIRICHE, SINFONICHE E MUSICALI

– L'entrata e l'uscita dal palco dovrà avvenire indossando la mascherina, che potrà essere tolta durante l'esecuzione se sono mantenute le distanze interpersonali, e in maniera ordinata, mantenendo il distanziamento interpersonale, dando precedenza a coloro che dovranno posizionarsi nelle postazioni più lontane dall'accesso (in fase di uscita dal palco, si procederà con l'ordine inverso).

– I Professori d'orchestra e i musicisti dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; per gli strumenti a fiato, la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri; per il Direttore d'orchestra, la distanza minima con la prima fila dell'orchestra dovrà essere di 2 metri. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.

– Per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere provvista di una vaschetta per la raccolta della condensa, contenente liquido disinfettante.

– I cantanti e/o componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti sul palco. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.

– Si dovrà evitare l'uso di spogliatoi promiscui e privilegiare l'arrivo in teatro degli orchestrali già in abito da esecuzione.



PRODUZIONI TEATRALI E DI DANZA

- L'accesso alla struttura deve avvenire in maniera ordinata, mantenendo il distanziamento interpersonale; lo stesso distanziamento va garantito in uscita dalla struttura.
- Negli spazi comuni che consentono di accedere ai camerini degli artisti, al laboratorio sartoriale, alla sala/area trucco ed ai locali/aree che ospitano i sistemi di gestione delle luci e dei suoni, all'ufficio di produzione, etc. deve essere mantenuto il distanziamento interpersonale e individuati passaggi che consentano di escludere interferenze.
- L'uso promiscuo dei camerini è da evitare salvo assicurare un adeguato distanziamento interpersonale unito ad una adeguata pulizia delle superfici.
- Il personale (artisti, addetti a lavorazioni presso i laboratori di scenotecnica e sartoria, addetti allestimento e disallestimento della scenografia, etc.) deve indossare la mascherina quando l'attività non consente il rispetto del distanziamento interpersonale. Questa misura non viene applicata per i nuclei familiari, i conviventi e le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).
- Per la messa in scena ai team creativi sarà richiesto un lavoro specifico per garantire la distanza di/da coloro che non possono utilizzare la mascherina né essere protetti da pannelli divisorii
- Per la preparazione degli artisti, trucco e acconciatura, si applicano le indicazioni previste per i settori di riferimento; per la vestizione, l'operatore e l'attore per il periodo in cui devono mantenere la distanza inferiore a 1 metro devono indossare una mascherina a protezione delle vie aeree, l'operatore deve indossare anche i guanti.
- Gli oggetti eventualmente utilizzati per la scena devono essere manipolati dagli attori muniti di guanti.
- I costumi di scena dovranno essere individuali; non potranno essere condivisi dai singoli artisti prima di essere stati igienizzati.

ULTERIORI INDICAZIONI PER LE PRODUZIONI DI DANZA

Premesso che le principali misure di prevenzione del contagio (distanziamento, l'igiene delle mani e delle superfici e la prevenzione della dispersione di droplets tramite l'utilizzo di mascherine e visiere) sono di difficile attuazione nella pratica della danza, devono essere prese in considerazione anche altre misure di mitigazione, definite dalle singole compagnie e mutate dai protocolli per gli allenamenti sportivi messi a punto per lo sportivo professionista di squadra, a cui la categoria "danzatori" può considerarsi assimilabile. In generale, gli allenamenti/prove/spettacoli di una compagnia di danza si svolgono solitamente in una struttura apposita (la sala prove o il palcoscenico) assimilabile ad una palestra. In particolare, vanno attuate:

- non considerando gli spettatori durante lo spettacolo, la riduzione del numero totale delle persone (compresi eventuali accompagnatori) presenti nel sito, anche tramite turni;
 - nella preparazione degli spettacoli, la riorganizzazione delle attività e la formazione sulle stesse, ricorrendo anche a strumenti di collegamento a distanza;
 - l'obbligo, per i danzatori, quando non direttamente impegnati in allenamento/prova/spettacolo, di mantenere la distanza di almeno 1 metro tra loro e gli altri operatori presenti e di indossare la mascherina.
-



SCHEDA 5 - ORGANIZZIAMO CONGRESSI, CONVEGNI ED EVENTI ASSIMILABILI?

Ordinanza della Regione Emilia-Romagna n. 98 del 06/06/2020 BOLOGNA

<https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/2020/giugno/coronavirus-cinema-teatri-e-spettacoli-dal-vivo-dal-15-giugno-in-emilia-romagna-si-riparte/ordinanza-6-giugno-2020-decreto-n-98-2020.pdf?fbclid=IwAR15nzEhchtBKCpY1-9ULn5d85skoRVRwNIBQ9zGSPu1jv2eabr8ZiYhCNS>

Il numero massimo dei partecipanti all'evento dovrà essere valutato dagli organizzatori in base alla capienza degli spazi individuati, per poter ridurre l'affollamento e assicurare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Nelle sale convegno la distanza potrà essere inferiore ad un metro solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.

L'ingresso

- Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita;
- predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i partecipanti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica, sia ricorrendo a sistemi audio, video ed al personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del partecipante stesso;
- promuovere l'utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare i processi organizzativi e partecipativi (es. sistema di prenotazione, pagamento tickets, compilazione di modulistica, stampa di sistemi di riconoscimento, sistema di registrazione degli ingressi, effettuazione di test valutativi e di gradimento, consegna attestati di partecipazione) al fine di evitare prevedibili assembramenti. La postazione dedicata alla segreteria e accoglienza, laddove non già dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovrà essere eventualmente adeguata. Consentire l'accesso solo agli utenti correttamente registrati;
- potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C;
- è necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree (es. biglietteria, sale, aule, servizi igienici, etc.) e promuoverne l'utilizzo frequente.

16

L'organizzazione logistica

- Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti;
- dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack);
- favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno



rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria;

- il tavolo dei relatori e il podio per le presentazioni dovranno essere riorganizzati in modo da consentire una distanza di sicurezza che consenta a relatori/moderatori di intervenire senza l'uso della mascherina;

– i dispositivi e le attrezzature a disposizione di relatori, moderatori e uditori (es. microfoni, tastiere, mouse, puntatori laser, etc) **devono essere disinfettati prima dell'utilizzo iniziale verificando che siano disconnessi dal collegamento elettrico. Successivamente devono essere protetti da possibili contaminazioni da una pellicola per uso alimentare o clinico da sostituire possibilmente ad ogni utilizzatore;**

– tutti gli uditori e il personale addetto all'assistenza (es. personale dedicato all'accettazione, personale tecnico, tutor d'aula), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni igienizzanti.

AREE POSTER

Nelle aree poster, riorganizzare gli spazi in modo da favorire il rispetto del distanziamento interpersonale, valutando il contingentamento degli accessi, e promuovere la fruizione in remoto del materiale da parte dei partecipanti. Eventuali materiali informativi e scientifici potranno essere resi disponibili preferibilmente in espositori con modalità self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione delle mani) o ricorrendo a sistemi digitali.

AREE ESPOSITIVE

Nelle aree espositive, riorganizzare gli spazi tra le aree dei singoli espositori in modo da favorire il rispetto del distanziamento interpersonale, valutando il contingentamento degli accessi ai singoli stand. Eventuali materiali informativi, promozionali, gadget potranno essere resi disponibili preferibilmente in espositori con modalità self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione delle mani) o ricorrendo a sistemi digitali.

CATERING E BANQUETING

Oltre alle regole generali si evidenzia che:

– la distribuzione degli alimenti dovrà avvenire con modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti ed assicurino il distanziamento interpersonale di almeno un metro, anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali; dovranno essere in particolare valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante la fila per l'accesso al banco di distribuzione degli alimenti;

– è vietata la modalità di somministrazione buffet a self- service con alimenti esposti, a meno che non siano in confezioni monodose;

– è possibile organizzare una modalità di distribuzione di alimenti a buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per gli ospiti di toccare quanto esposto, che



comunque dovrà essere adeguatamente protetto, prevedendo in ogni caso, l'obbligo del mantenimento della distanza e l'obbligo dell'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie quando si accede alla distribuzione degli alimenti;

– in ogni caso la distribuzione degli alimenti dovrà avvenire con modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali; dovranno essere altresì valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante la fila per l'accesso al buffet;

– ove possibile è preferibile un servizio di somministrazione ai tavoli da parte del personale preposto;

– i tavoli, ove presenti, devono essere distribuiti e distanziati in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno un metro, fatta eccezione per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale;

– è obbligatorio l'uso delle mascherine da parte degli addetti alla distribuzione, commercializzazione e somministrazione degli alimenti, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani.

SCHEDA 6 - LE ATTIVITÀ SPORTIVE DI BASE E L'ATTIVITÀ MOTORIA IN GENERE

Le fonti:

- Presidenza del Consiglio dei ministri "Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere emanate ai sensi del DPCM del 17.05.2020 art. 1 lettera f)"

<http://www.sport.governo.it/media/2135/linee-guida-sport-di-base-e-attivit-motoria.pdf>

Le linee guida rinviano alle precedenti "Linee Guida su modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali" pubblicate su

<http://www.sport.governo.it/media/2116/linee-guida-sulle-modalita-di-svolgimento-degli-allenamenti-per-gli-sport-individuali.pdf>.

- Linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive adottate il 22/5/2020

- I protocolli che *"le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonché le associazioni, le società, i centri e i circoli sportivi, comunque denominati, anche se non affiliati ad alcun organismo sportivo riconosciuto, adottano, per gli ambiti di rispettiva competenza e in osservanza della normativa in materia di previdenza e sicurezza sociale"*, in cui vengono definite norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere. Il CONI ha pubblicato i protocolli adottati da Federazioni sportive Nazionali e da Discipline sportive associate sul proprio sito istituzionale alla pagina <https://www.coni.it/it/speciale-covid-19>. I protocolli adottati dai singoli Enti di promozione sportiva sono da richiedere all'Ente affiliante.

Quali misure di sicurezza adottare? Quali aspetti analizzare?

1) Gli ingressi e le uscite.

In questa fase si segnala:

- **l'obbligo di informazione:** fornire una completa informazione per tutti coloro che intendono accedere all'impianto sportivo. A tale scopo, si consiglia di stampare e affiggere la scheda esemplificativa denominata *"Lo sport riparte in sicurezza"*, allegata alle Linee Guida, nonché tutto il restante materiale informativo a disposizione, predisposto dalle competenti Autorità di governo;

- la necessità di predisporre **piani di evacuazione** che evitino aggregazione;

- **l'obbligo di autocertificazione da parte di chi accede all'impianto sportivo:** le linee guida prevedono l'obbligo di comunicare la circostanza di aver eventualmente avuto contatti con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni dell'autorità sanitaria. Non viene specificato se sia necessario sottoscrivere l'autocertificazione ogni volta che ci si reca all'interno dell'impianto sportivo ovvero se sia possibile sottoscrivere il documento solo la prima volta laddove nello stesso si faccia sottoscrivere l'impegno a comunicare ogni variazione rispetto a quanto dichiarato nella prima autocertificazione. Se l'interessato è un minore, il documento sarà sottoscritto dal genitore/tutore;

- **l'obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro/gestore del sito/rappresentante dell'organizzazione sportiva dell'insorgere di qualsiasi sintomo influenzale,**



successivamente all'ingresso nel sito sportivo durante l'espletamento della prestazione, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;

- non è obbligatorio ma è **consigliabile dotarsi di un termoscanner**: dovrà essere in ogni caso espressamente vietato l'accesso in caso di temperatura > 37,5° C;

- **registro delle presenze**, anche in forma telematica a cui allegare le autocertificazioni;

2) L'organizzazione delle attività. In considerazione del divieto di assembramento, si rende necessario:

- **formare i collaboratori** affinché possano indirizzare e verificare gli utenti al rispetto di tutte le norme igieniche e di distanziamento sociale. Oltre agli aspetti già evidenziati si menziona la necessità di:

- evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l'attività fisica, essendo necessario riporli in zaini o borse personali e, una volta rientrati a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti;

- informare e controllare che gli atleti bevano sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate, essendo vietato condividere **borracce, bicchieri e bottiglie** così come scambiarsi oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro;

- informare che - laddove possibile - si dovrà arrivare già vestiti in maniera idonea all'attività che andrà a svolgersi, o in modo tale da utilizzare spazi comuni solo per cambi di indumenti minimi o che richiedano tempi ridotti, riponendo il tutto in appositi contenitori sigillanti;

- per le modalità di accesso alle piscine, che richiedono inevitabilmente l'utilizzo dei servizi igienici, spogliatoi/docce, dovrà essere predisposto personale che assicuri il rispetto delle basilari misure di igiene di tutela sanitaria, nonché di distanziamento e dovranno essere assicurate le misure predisposte dai Protocolli attuativi emanati dell'Ente sportivo di riferimento;

- redigere un **programma delle attività il più possibile pianificato** in modo da regolamentare i flussi negli spazi di attesa e nelle varie aree in modo da garantire il distanziamento interpersonale;

- **distanziare attrezzi e macchine** per garantire gli spazi necessari per il rispetto della distanza di sicurezza delimitando le zone di rispetto e i percorsi con distanza minima fra le persone non inferiore a 1 metro mentre non si svolge attività fisica, se non può essere rispettata bisogna indossare la mascherina;

3) La sanificazione. La norma non impone che sia effettuata da una ditta specializzata che può certificare l'intervento salva diversa indicazione da parte della Regione/Comune per cui si consiglia eventualmente di contattare il Servizio Sanitario territorialmente competente. Nel caso non sia obbligatorio l'intervento di una ditta specializzata, è possibile che a procedere alla sanificazione siano gli stessi collaboratori dell'associazione i quali dovranno ricevere una adeguata formazione all'utilizzo dei prodotti di sanificazione. Le linee guida dispongono la sanitizzazione - Seconda fase del processo di sanificazione, consistente nella sterilizzazione di un impianto o di un prodotto dell'industria alimentare per mezzo di apposite sostanze battericide - ad ogni cambio turno;

4) garantire il ricambio d'aria, anche naturale, non necessariamente meccanico, con specifiche attività di filtrazione dell'aria nei locali chiusi ad alta densità di persone o di attività, ad esempio tramite purificatori di aria dotati di filtri HEPA destinati a diminuire la quantità di aerosol.



Il protocollo di ciascuna organizzazione.

Ciascuna ASD/SSD, così come qualsiasi organizzazione che offre servizi sportivi ancorché non affiliata ad Organismi sportivi riconosciuti dal CONI, deve adottare il proprio protocollo alla luce degli atti sopra indicati. La personalizzazione è necessaria perché ogni sodalizio organizza diversamente le attività e opera in strutture.

Nel caso in cui l'organizzazione sia affiliata a più Organismi sportivi, si consiglia, in assenza di una indicazione normativa e di prassi in merito, di adottare tra le misure proposte nei rispettivi protocolli quella più restrittiva a fini cautelativi.

SCHEDA 7 – I CENTRI RICREATIVI ESTIVI

Protocollo regionale per attività ludico-ricreative - Centri estivi - per i bambini e gli adolescenti dai 3 ai 17 anni

<https://sociale.regione.emilia-romagna.it/infanzia-adolescenza/temi/centri-estivi/protocollo-per-la-riapertura-dei-centri-estivi-in-emilia-romagna-1/def-01-06-protocollo-centri-estivi.pdf/@download/file/DEF%2001-06%20PROTOCOLLO%20CENTRI%20ESTIVI.pdf>

come aggiornato dal Decreto del Presidente della Regione del 12/06/2020

https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/coronavirus-dal-15-giugno-riprendono-le-visite-nelle-strutture-per-anziani-e-persone-con-disabilita-nuova-ordinanza-del-presidente-bonaccini/ordinanza-12-giugno-2020-decreto-n-109_2020.pdf

Si segnala che Dal 22 giugno, in Emilia-Romagna potranno partire le attività estive anche per la fascia 0-3 anni". Le Linee guida di seguito descritte sono state elaborate prima che il Governo adeguasse le proprie alle attività per questa fascia di età per cui potrebbero essere oggetto di aggiornamento.

Oltre agli aspetti già evidenziati di carattere generale, si segnala:

1) la corretta informazione:

- è opportuno adattare l'informazione all'età dei frequentatori. Il Protocollo consiglia di utilizzare il gioco di gruppo per:

- educare al distanziamento visualizzando (con strisce e/o aste) la lunghezza dei due metri (per l'attività sportiva) e del metro (per ogni altra attività);
- rendere usuale la pratica della sanificazione delle mani ogni volta che si accede ad una struttura sportiva per praticare attività motoria o sportiva e al termine dell'attività stessa;
- educare a non portare mai le mani sulla faccia, in particolare se l'attività sportiva prevede utilizzo di ausili e strumenti (es: tappetini, cuscini, palle, bastoni, pesi, corde, ecc).

- i genitori devono sottoscrivere il **patto di responsabilità** reciproca tra il gestore del centro estivo e le famiglie dei bambini iscritti con cui vengono informati anche di aspetti procedurali legati al contenimento dal contagio COVID

<https://sociale.regione.emilia-romagna.it/infanzia-adolescenza/temi/centri-estivi/protocollo-per-la-riapertura-dei-centri-estivi-in-emilia-romagna-1/allegato-3-patto-responsabilita-reciproca.docx/@download/file/DEF%2001-06%20All.%203%20-%20Patto%20di%20responsabilita%20reciproca.docx>

2) la gestione degli accessi;

- le presenze dei bambini, dei ragazzi e degli adulti devono essere giornalmente annotate in un apposito registro;

- i genitori devono consegnare la **scheda sanitaria per minori** (Allegato 1)

<https://sociale.regione.emilia-romagna.it/infanzia-adolescenza/temi/centri-estivi/protocollo-per-la-riapertura-dei-centri-estivi-in-emilia-romagna-1/allegato-1-scheda-sanitaria-minori.pdf/@download/file/DEF%2001-06%20All.%201%20-%20-%20Scheda%20sanitaria%20per%20minori.pdf>



- i **punti di accoglienza** del centro estivo devono essere **all'esterno o in un opportuno ingresso separato dell'area** o struttura per evitare che gli adulti accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle attività. È inoltre necessario che gli ingressi e le uscite siano scaglionati, onde evitare assembramento nelle aree interessate. Nel punto di accoglienza deve essere disponibile una **fontana o un lavandino con acqua e sapone o, in assenza di questa, di gel idroalcolico per l'igienizzazione delle mani** del bambino prima che entri nella struttura. Similmente, il bambino o adolescente deve igienizzarsi le mani una volta uscito dalla struttura prima di essere riconsegnato all'accompagnatore. Il gel idroalcolico deve ovviamente essere conservato fuori dalla portata dei bambini per evitare ingestioni accidentali. L'igienizzazione delle mani deve essere realizzata anche nel caso degli operatori che entrano in turno;

- nello svolgimento della procedura di triage **l'accompagnatore è tenuto a informare l'operatore all'ingresso, sullo stato di salute corrente del bambino o dell'adolescente, in particolare dichiarando se ha avuto sintomi quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria o altro**; se ha avuto sintomi compatibili al Covid19 non è possibile accedere alle attività. **È possibile prevedere la verifica della temperatura corporea** con rilevatore di temperatura corporea o termometro senza contatto (da pulire con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo e alla fine dell'accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione). In caso di temperatura superiore a 37,5 gradi non è possibile l'accesso alle attività. **La stessa procedura va realizzata all'entrata degli operatori**, che, in presenza di sintomi compatibili al Covid19, devono rimanere a casa e allertare il loro MMG e il soggetto gestore. In ogni caso in presenza di sintomi o temperatura superiore a 37,5 gradi non possono svolgere attività;

3) la gestione degli spazi, privilegiando, laddove possibile, lo svolgimento delle attività all'aria aperta e favorendo il distanziamento interpersonale di almeno un metro;

- le **operazioni di pulizia** approfondita delle attrezzature e degli oggetti utilizzati per la realizzazione delle attività e dei materiali devono essere svolte, con frequenza almeno giornaliera, con un detergente neutro. Si suggerisce di utilizzare giochi e materiali che possono essere igienizzati più facilmente (quindi costruzioni in legno o plastica o materiale riciclato facilmente lavabile, piuttosto che oggetti di stoffa o di peluche) e di non mescolare i giochi fra diversi gruppi di bambini (ogni gruppo deve avere la sua scorta di giochi). Oltre al **normale lavaggio e disinfezione di fine giornata i giochi andranno lavati e disinfettati anche tramite l'uso di salviette igienizzanti (imbevute di alcool), se portati alla bocca da un bambino**. L'operatore addetto al lavaggio dei giocattoli, così come chiunque provveda alla pulizia delle superfici o allo smaltimento dei vestiti eventualmente sporchi, deve igienizzare le mani dopo le operazioni di pulizia e può utilizzare guanti (che vanno poi correttamente smaltiti o sanificati);

- i servizi igienici richiedono di essere oggetto di pulizia dopo ogni volta che sono stati utilizzati, e di "disinfezione" almeno giornaliera con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l'uso fornite dal produttore. In generale per le misure igieniche si rimanda al Protocollo "Indicazioni tecniche per attività di pulizia, disinfezione e sanificazione in relazione al rischio SARS Cov-2, di cui al decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 82 del 17/5/20 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19.;

- è necessario limitare il più possibile l'uso comune degli ausili e degli strumenti. In particolare, non vanno mai scambiati e ne deve essere garantito l'uso personale: tappetini per esercizi a corpo libero, racchette, mazze e guantoni da baseball, caschi per ciclismo, guantini, teli. Considerata l'impossibilità di determinare un uso soggettivo in particolare per palle e palloni, per essi vanno previste forme di



sanificazione a termine di ogni attività in cui se ne faccia utilizzo. Utile accorgimento sarà quello di far lavare a fondo o sanificare le mani prima e dopo l'uso. Gli strumenti costituiti da materiali, stoffa o feltro, come nel caso delle palline da tennis, che permettono solo una breve sopravvivenza del virus, possono essere tenuti in un contenitore e non devono essere utilizzati almeno 12 ore fra un giorno e l'altro.

4) la tutela dei collaboratori e dei soci/utenti

- al personale e ai volontari coinvolti nella gestione del centro estivo è richiesta una **formazione in merito alle norme igienico sanitarie, sui temi della prevenzione di COVID-19**, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, fornita in collaborazione con il servizio regionale competente con modalità a distanza, collegandosi al seguente link:

<http://sociale.regione.emilia-romagna.it/infanzia-adolescenza/temi/centri-estivi>.

La formazione si realizza attraverso lo studio del materiale didattico fornito per poi completare l'attività formativa individuale rispondendo ad un questionario on-line. L'effettuazione del questionario, a formazione avvenuta, non è requisito indispensabile per intraprendere l'attività nel Centro estivo (<https://sociale.regione.emilia-romagna.it/infanzia-adolescenza/temi/centri-estivi/la-formazione-degli-operatori-per-la-riapertura/il-corso-di-formazione-per-gli-operatori-dei-centri-estivi>).

- è prevista l'effettuazione del tampone sugli operatori. I tamponi naso faringei di cui alla determinazione n. 9216/2020 potranno essere eseguiti da parte delle Ausl di riferimento **su richiesta degli enti gestori dei Centri estivi NON necessariamente prima dell'apertura del Centro stesso**. L'esecuzione dei tamponi è a carico del Servizio Sanitario Regionale. **Per gli operatori, volontari ed altro personale che opera presso i Centri estivi si ritiene indicata l'esecuzione del tampone nelle realtà che non avevano già programmato l'esecuzione del test sierologico:**

<https://sociale.regione.emilia-romagna.it/infanzia-adolescenza/temi/centri-estivi/protocollo-per-la-riapertura-dei-centri-estivi-in-emilia-romagna-1/det-2020-9216-modifiche-percorso-screening-regionale.pdf/@download/file/DET%202020-9216%20modifiche%20percorso%20screening%20regionale.pdf>;

- è previsto l'utilizzo delle mascherine fatte salve le dovute eccezioni (ad esempio attività fisica, attività all'aperto con opportuno distanziamento, pausa pasto, bambini al di sotto dei sei anni, soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina). Qualora non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale con bambini o ragazzi che non utilizzino la mascherina, l'operatore utilizza una mascherina FFP2 senza valvola;

- in caso di **comparsa di sintomi durante la frequenza** al centro per i bambini e i ragazzi e per gli operatori che possano far rientrare il caso nei criteri di caso sospetto positivo al COVID-19, l'Ente Gestore provvede all'isolamento immediato del caso sospetto e ad informare immediatamente il medico curante/pediatra di libera scelta e, qualora si trattasse di un minore, anche i familiari. Il medico curante/pediatra di libera scelta valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per la programmazione dell'effettuazione del tampone nasofaringeo e per disporre le modalità di gestione e le precauzioni da adottare in attesa degli approfondimenti diagnostici, compreso l'immediato allontanamento della persona sintomatica dalla struttura, nel caso di un minore a cura del genitore o altro adulto responsabile. Nel caso di adulto o minore positivo, non può essere ammesso al centro estivo fino ad avvenuta e piena guarigione certificata secondo i protocolli previsti.

5) la gestione delle attività in relazione alle sue specificità.

- l'attività è subordinata alla SCIA da accompagnare ad una autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, in merito all'avvenuta implementazione delle prescrizioni contenute nel Protocollo. La Dichiarazione deve essere redatta secondo il fac-simile (Allegato 2 al Protocollo)

<https://sociale.regione.emilia-romagna.it/infanzia-adolescenza/temi/centri-estivi/protocollo-per-la-riapertura-dei-centri-estivi-in-emilia-romagna-1/allegato-2-dichiarazione-possesso-requisiti-e-progetto-organizzativo.docx/@download/file/DEF%201-06%20All.%202%20%20DICHIARAZIONE%20E%20PROGETTO%20ORGANIZZATIVO%20CENTRI%20ESTIVI%20.docx>

Ai fini dei controlli il Comune trasmette all'Ausl competente l'elenco dei centri estivi attivati. Nel caso in cui venisse attivato un centro estivo in assenza di presentazione della dichiarazione da parte del soggetto gestore, il Comune competente può ordinare la sospensione delle attività fino all'effettuazione dei necessari controlli e in ogni caso trova applicazione la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 300,00 ad euro 1.300,00 (art. 39 comma 5 L.R. 2/2003;

- lavorare per piccoli gruppi di bambini o adolescenti, garantendo la condizione della loro stabilità con gli stessi operatori attribuiti per tutto il tempo di svolgimento delle attività. Si richiede il massimo sforzo organizzativo per costituire piccoli gruppi di bambini o adolescenti omogenei anche in riferimento al numero di turni settimanali complessivamente frequentati. In particolare il rapporto è 1 adulto ogni 5 bambini dai 3 ai 5 anni; un adulto ogni 7 bambini dai 6 agli 11 anni ed un adulto ogni 10 adolescenti dai 12 ai 17 anni.

Il rapporto numerico, nel caso di bambini ed adolescenti con disabilità, deve essere potenziato integrando la dotazione di operatori nel gruppo in cui viene accolto il bambino ed adolescente, adottando il rapporto numerico a 1 educatore per 1 bambino o adolescente con disabilità, salvo casi specifici previa attenta valutazione. L'operatore dovrà essere specificatamente formato alla gestione della relazione.

È consentita la presenza di volontari di età pari o superiore a 16 anni, purché ne venga garantita la supervisione attiva da parte del responsabile del centro estivo. Tali volontari non concorrono alla determinazione del rapporto numerico.

Figure e requisiti professionali

1. di un responsabile, con ruolo di coordinatore in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e possibilmente del titolo di educatore o insegnante, o di documentata esperienza in campo educativo. Per i Centri estivi, che accolgono un numero di iscritti al turno settimanale superiore a 20, il "responsabile" dovrà essere in possesso di un titolo di formazione professionale o scuola secondaria di secondo grado o universitario – anche triennale – inerente uno dei seguenti ambiti: educativo, formativo, pedagogico, psicologico, sociale, artistico, umanistico, linguistico, ambientale, sportivo. Sono compresi fra i titoli ammissibili per svolgere il ruolo di responsabile del centro estivo il baccalaureato dei sacerdoti nonché i titoli di baccalaureato triennale e laurea magistrale quinquennale rilasciati dagli Istituti Superiori di Scienze Religiose. In assenza di tale titolo in capo al "responsabile", il soggetto gestore dovrà avvalersi per almeno tre ore settimanali, di soggetto esterno e in possesso di titolo di studio come sopra specificato;

2. di operatori in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo anche di laurea, anche triennale, preferibilmente a specifico indirizzo socioeducativo con funzione di educatore.



3. di personale ausiliario, nella misura funzionale allo svolgimento delle attività, tenuto conto della necessaria riorganizzazione per rispettare le misure di precauzione e sicurezza.

- cercare di garantire la stabilità dei gruppi con gli stessi operatori al fine di proteggere dalla possibilità di diffusione allargata del contagio, nel caso tale evenienza si venisse a determinare, garantendo altresì la possibilità di puntuale tracciamento del medesimo;
- essendo vietati assembramenti di più persone, non si realizzeranno le feste periodiche con le famiglie, privilegiando forme audiovisuali di documentazione ai fini della comunicazione ai genitori dei bambini.
- per le attività motoria individuale si rinvia ai relativi protocolli regionali e se si tratta di discipline sportive riconosciute dal CONI ai protocolli di Federazioni ed Enti di promozione sportiva;
- con riferimento ai giochi motori vengono consigliati per la fascia d'età 3-4 anni il salto della corda, le capriole, il ballo non di coppia, il gioco dello specchio (porsi di fronte ai bambini mantenendo distanze, e invitarli a copiare tutti i movimenti), per la fascia d'età 5-7 anni il percorso a ostacoli, la campana; per la fascia d'età 8-11 anni attività come la catena di movimenti (una persona inizia il gioco eseguendo un movimento a piacere, il giocatore successivo esegue il primo movimento e ne aggiunge un altro, e così via per ogni giocatore, formando una catena di movimenti. Si continua finché la sequenza della catena non viene interrotta, per errore o per dimenticanza. L'ultimo giocatore che esegue correttamente tutti i movimenti della sequenza è il vincitore) o il salto in lungo.



SCHEDA 8 - DISCOTECHE

Linee guida regionali per discoteche – Allegato 4 Decreto del Presidente della Regione del 12/06/2020 consultabile in

https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/coronavirus-dal-15-giugno-riprendono-le-visite-nelle-strutture-per-anziani-e-persone-con-disabilita-nuova-ordinanza-del-presidente-bonaccini/ordinanza-12-giugno-2020-decreto-n-109_2020.pdf

Le presenti indicazioni si applicano anche ai locali assimilabili destinati all'intrattenimento danzante (in particolar modo serale e notturno) e come di consueto vanno integrate, in funzione della presenza di ulteriori attività complementari nello specifico contesto, con le misure previste per dette attività dagli specifici protocolli regionali, per quanto compatibili (es: attività di somministrazione di alimenti e bevande), al Protocollo di regolamentazione delle attività dei centri sociali, dei circoli culturali e ricreativi.

Si segnalano, come elementi specifici di tale attività, la necessità di:

1. prevedere un numero di **addetti alla sorveglianza** del rispetto del distanziamento interpersonale adeguato rispetto alla capienza del locale definita verificando la possibilità di garantire la distanza interpersonale di un metro. A tal fine si promuove l'utilizzo di contapersone per monitorare gli accessi;
2. garantire, se possibile, un sistema di **prenotazione**, pagamento tickets e compilazione di modulistica preferibilmente on line al fine di evitare prevedibili assembramenti, e nel rispetto della privacy mantenere se possibile un registro delle presenze per una durata di 14 giorni. Ne caso si circoli però ad oggi il registro rappresenta un obbligo
3. con riferimento all'attività del ballo, tale attività in questa fase può essere consentita **esclusivamente negli spazi esterni** (es. giardini, terrazze, etc.);
4. gli utenti dovranno indossare la mascherina negli ambienti al chiuso e **all'esterno tutte le volte che non è possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro**. Il personale di servizio deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igienizzazione delle mani.
5. non è consentita la consumazione di bevande al banco. Inoltre, la somministrazione delle bevande può avvenire esclusivamente qualora sia possibile assicurare il mantenimento rigoroso della distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, che dovranno accedere al banco in modalità ordinata e, se del caso, contingentata.

ⁱ Esempi di infografiche

La corretta igiene delle mani: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_340_allegato.pdf

Indicazioni per operatori a contatto con il pubblico: <https://salute.regione.emilia-romagna.it/normativa-e-documentazione/materiale-informativo/coronavirus/consultori-familiari/info-covid-19-contatto-pubblico-consultori.pdf>

ⁱⁱ FOCUS sicurezza nei luoghi di lavoro

Si ricorda che il Dlgs 81/2008 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro si applica a qualsiasi contesto organizzativo, anche di natura associativa, ma variano gli adempimenti a seconda della tipologia di attività esercitate e della tipologia di collaborazioni instaurate.



Nel caso di sodalizi che si avvalgono esclusivamente di

- volontari (ma non della protezione civile, nè i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico ed i volontari dei vigili del fuoco);
- lavoratori autonomi titolari di partita iva;
- percettori compensi sportivi e rimborsi forfettari di cui all'art. 67, primo comma lettera m) del Testo Unico delle imposte sui redditi;

il Codice prevede infatti all'art. 12 bis che

*“Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che svolgono attività di volontariato in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e delle associazioni religiose, dei volontari accolti nell'ambito dei programmi internazionali di educazione non formale, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, **si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto.** Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione”.*

Ne consegue che in presenza delle categorie di collaboratori sopra citate resta in capo all'organizzazione sempre l'onere di fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare (il che presuppone una valutazione dei rischi che, ancorché non formalizzata nel Documento di valutazione dei rischi, appare nella maggior parte dei casi utile che sia elaborata con l'assistenza di un professionista) e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate anche nel rispetto dei principi antinfortunistici generali. Con riferimento ai collaboratori invece troverà applicazione l'articolo 21 del Codice ai sensi del quale:

“i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

- a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III (del DLgs 81);
- b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III (del DLgs 81);
- c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgono attività in regime di appalto o subappalto.

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

- a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
- b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali”.

Le associazioni che presentano collaboratori di natura diversa, dovranno invece adottare il Documento di valutazione dei rischi così come garantire la formazione dei lavoratori oltre alla formazione ed aggiornamento delle diverse figure previste dal DLgs 81/2008.

iii Sul tema è intervenuto l'INAIL con la Nota n. 89/2020: non è necessario l'aggiornamento del DVR ma è comunque opportuno formalizzare l'attenzione posta dall'azienda al rischio di contagio, attraverso la creazione di un'appendice al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Questa integrazione dovrà attestare l'adozione di un piano di misure di carattere tecnico, organizzativo e procedurale finalizzato alla riduzione del rischio di contagio COVID-19. Data la natura squisitamente medico-sanitaria, le misure attuate devono essere calate nella struttura con il supporto del Medico competente oltre che con la consulenza del RSPP e con la consultazione del RLS.



In questa particolare fase emergenziale, la valutazione del rischio di contagio per la popolazione è per forza di cose rimessa alle istituzioni governative. Ai datori di lavoro non resta altro che dare seguito all'attuazione attenta e responsabile delle misure che le già menzionate Autorità stanno adottando. Assicurare che tutto il personale dipendente si attenga alle misure prescritte è la priorità del datore di lavoro, affinché le attività vengano svolte in una logica di accompagnamento alle indicazioni nazionali.

Con nota n. 89/2020, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) interviene a seguito delle numerose richieste di chiarimenti in ordine agli adempimenti in materia di sicurezza e salute riconducibili alla emergenza covid-19, per quanto concerne la valutazione dei rischi e l'eventuale aggiornamento del DVR.

Rispetto a tali obblighi si pongono orientamenti applicativi differenziati nei casi in cui l'agente biologico, che origina il rischio, non sia riconducibile all'attività del datore di lavoro ma si concretizzi in una situazione esterna che pur si può riverberare sui propri lavoratori all'interno dell'ambiente di lavoro per effetto delle dinamiche esterne non controllabili dal datore di lavoro (rischio generico).

In tali casi il datore di lavoro non sarebbe tenuto all'aggiornamento del DVR in quanto trattasi di un rischio non riconducibile all'attività e cicli di lavorazione (rischio professionale) e, quindi, non rientranti nella concreta possibilità di valutarne con piena consapevolezza tutti gli aspetti gestionali del rischio, in termini di eliminazione alla fonte o riduzione dello stesso, mediante l'attuazione delle più opportune e ragionevoli misure di prevenzione tecniche organizzative e procedurali tecnicamente attuabili.

Già queste prime considerazioni sono di per sé sufficienti per "non ritenere necessario l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all'infezione" (diverso è il caso degli ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario o qualora il rischio biologico sia un rischio di natura professionale).

È anche vero, però, che il datore di lavoro non può esimersi dall'adozione di misure tecniche, organizzative e procedurali, nonché di adozione di DPI che possono modificare anche profondamente la routine aziendale e che è opportuno formalizzare con un'appendice al DVR a dimostrazione di aver agito al meglio, anche al di là dei precetti specifici del d.lgs. n. 81/2008".

^{iv} Così come previsto dall'art. 40 del Codice penale e dall'art. 2043 del Codice civile